

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2002

che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 2592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare il terzo trattino del paragrafo 4, punto i), dell'allegato A.II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce le norme comunitarie relative all'uso dei vaccini contro la brucellosi bovina.
- (2) Focolai di brucellosi bovina continuano a manifestarsi in alcune zone della Comunità. La vaccinazione è considerata uno strumento efficace se utilizzato in determinate condizioni e associato ad una politica di test e macellazioni, segnatamente in zone di allevamento estensivo dei bovini.
- (3) Un vaccino di recente elaborazione offre vantaggi supplementari rispetto ai vaccini già autorizzati e non interferisce con le procedure diagnostiche applicate nel quadro dei programmi di eradicazione in vigore in alcuni Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.
- (4) Poiché in alcuni casi la brucellosi bovina è legata alla brucellosi ovina e caprina, le misure di eradicazione, inclusa la vaccinazione con un vaccino adeguato, devono essere adottate nel quadro dei programmi di eradicazione della brucellosi dovuta a *Brucella melitensis*.
- (5) I requisiti per la produzione dei vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 contro la brucellosi bovina e le raccomandazioni per l'uso dei medesimi figurano nel «Manuale sulle norme delle prove diagnostiche e i vaccini» dell'Ufficio internazionale delle epizootie, 4ª edizione 2000, pubblicato nell'agosto 2001.

- (6) È dunque opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'uso di vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 nel quadro dei programmi di eradicazione della brucellosi approvati ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE⁽⁴⁾, per tener conto del progresso scientifico e delle norme internazionali.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per «autorità competente» l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità a cui essa abbia delegato tale competenza, segnatamente ai fini dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 2

I seguenti vaccini contro la brucellosi bovina sono autorizzati per l'immunizzazione delle femmine di bovini alle condizioni di cui all'articolo 3:

- a) vaccino vivo del ceppo RB51 per gli animali a rischio di contaminazione da *Brucella abortus*;
- b) vaccino vivo del ceppo Rev.1 per gli animali a rischio di contaminazione da *Brucella melitensis*.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che fanno uso dei vaccini autorizzati ai sensi dell'articolo 2 assicurano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini avvengono sotto il controllo dell'autorità competente.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

3. I vaccini devono essere utilizzati unicamente da un veterinario ufficiale o da un veterinario specificamente autorizzato dall'autorità competente nell'ambito di un programma di eradicazione della brucellosi presentato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE.

4. L'autorità competente presenta alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni dettagliate relative al programma di vaccinazione, in particolare la zona di vaccinazione, l'età degli animali da vaccinare e il sistema di test utilizzato per identificare gli animali vaccinati.

5. L'autorità competente provvede affinché gli animali vaccinati non siano ammessi agli scambi intracomunitari, segnatamente applicando metodi supplementari di marchiatura e registrazione degli animali vaccinati.

6. L'autorità competente informa i servizi di sanità pubblica in merito all'utilizzo di questi vaccini e ai sistemi diagnostici e terapeutici in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
